



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO IGIENE E SANITÀ

ORDINANZA N° 119 DEL 20/03/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.-

IL VICE SINDACO

VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall'art.34, comma 3 del vigente Statuto comunale;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza n. 1/2020 del 23/02/2020, emanata dal Presidente della Giunta Regionale inerente il contenimento del contagio da COVID-19;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 44 del 24/02/2020 in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID -19;

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI gli artt. 2 e 3 del suddetto Decreto che dettano specificamente misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio Nazionale e misure di informazione e prevenzione;

VISTO l'art. 1 comma 1) del DPCM 09/03/2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08/03/2020, all'intero territorio Nazionale;

VISTO il DPCM 11.03.2020 che detta per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest'atto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO IL Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 che detta misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RITENUTO necessario con riferimento anche al prefato Decreto Legge rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con proprie Ordinanze Sindacali n. 44 del 24/02/2020, n. 113 del 10.03.2020 ed ultima n. 115 del 12.03.2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

RILEVATA la continua presenza di gruppi di persone sul pontile Bestoso, all'interno di parchi pubblici ed alcune aree verdi comunali e spesso anche le aree gioco per bambini e ritenuto pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di adottare con il presente provvedimento misure temporanee limitative della fruizione di detti spazi;

RAVVISATO per le medesime motivazioni limitare l'accesso al pubblico nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni, fatto salvo le esigenze legate al rito della sepoltura e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i soli familiari più stretti, come imposta dalla normativa;

RITENUTO altresì con riferimento all'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 che ha introdotto una disciplina specifica per le amministrazioni pubbliche, in ordine al lavoro agile in forma semplificata, qualificandolo da modalità preferenziale a modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dettare misure organizzative volte a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

IL VICE SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 art. 50;

VISTO l'art. 42 e seguenti, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

ORDINA

1) con effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM:

- il lavoro agile in forma semplificata (smart working) con riferimento alle novellate disposizioni di cui all'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 - D.L. "Cura Italia", costituisce per il personale negli uffici comunali e sedi esterne modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la presenza del personale negli uffici, con criteri di rotazione e nel rispetto ed osservanza di tutte le prescrizioni già dettate con precedenti provvedimenti ed ordini di servizio, è limitata per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- il dettaglio organizzativo relativo al lavoro agile è demandato agli specifici ordini di servizio di competenza direttoriale;
- tutti gli uffici comunali e sedi esterne restano comunque operativi solo in via telematica (E-mail o Pec) negli orari d'ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 ed anche Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30;
- per il Comando di Polizia Municipale resta attivo il centralino telefonico durante l'orario di servizio (7,30 -19,30) oltre ai contatti telematici (pec o mail) analogamente agli altri uffici comunali ma con orari di cui all'apposita Ordinanza Sindacale n. 43 del 24.02.2020 (lun-merc-ven 9-12.30);
- si applicano per lo svolgimento delle sedute di Giunta e di Consiglio le disposizioni di cui all'art. 73 del D.L 17.03.2020 n. 18 (Semplificazioni in materia di organi collegiali);

2) con effetto dalla data del 20 marzo 2020 e sino alla data del 25 marzo ovvero fino altra diversa data da stabilirsi con DPCM:

- la chiusura al pubblico del Pontile M. Bestoso;
- la chiusura dei parchi pubblici: Villa Fiske, Parco San Rocco, Giardini Piazza Libertà, Parco giochi Charlie Chaplin, Giardini ed area giochi di Piazza Stalla, Giardini Padre Pio;

3) con effetto dalla data del 20 marzo 2020 e sino alla data del 25 marzo ovvero fino altra diversa data da stabilirsi con DPCM:

- la chiusura al pubblico dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni fatto salvo le esigenze legate al rito della sepoltura e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i soli familiari più stretti, come imposta dalla normativa;

Rammenta e ribadisce

la stretta osservanza del disposto dell'art. 1 let a) del DPCM 8.03.2020 esteso sull'intero territorio nazionale dall'art. 1 comma 1 del DPCM 9.03.2020 "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente

articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamento per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Dispone

che dalla data di efficacia delle disposizioni della presente ordinanza cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni di cui alle proprie ordinanze n. 113 del 10.03.2020 e n. n. 115 del 12.03.2020;

l'invio della presente Ordinanza a tutti gli uffici comunali interessati con cortese attenzione di verifica del rispetto della presente ordinanza;

la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune di Alassio ed esposizione al pubblico in tutti i luoghi interessati.

Si riserva

ogni modifica al disposto della presente Ordinanza in base a successive informazioni sanitarie e di Protezione Civile riferite al territorio comunale.

Prevede

la notifica della presente ordinanza:
Ai Servizi Comunali interessati;
Alla Prefettura di Savona;
Al Commissariato di Polizia di Alassio;
Al Comando Carabinieri di Alassio;
Al Comando di Polizia Municipale
per i controlli del caso.

Avverte

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Vice Sindaco
Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.
